



**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO
AL RUP INERENTI GLI ASPETTI LEGALI STRAGIUDIZIALI
(articolo 54 – Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 50/2016)**

L’anno duemiladiciannove, oggi del mese di, in Venezia, presso gli Uffici della Regione del Veneto, siti in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23,

TRA

- La Regione Veneto, codice fiscale 80007580279, rappresentata da, nato/a a il, domiciliato/a per la carica come in appresso, il/la quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, nella sua qualità di, nominato/a con DGR n. del, in seguito per brevità denominata Regione;

E

- Avv. _____, nato a _____ il _____, con Studio in _____ – P.IVA: _____ e C.F. _____, iscritto all’Ordine degli Avvocati di _____, in seguito per brevità denominato “il Prestatore di servizi”;

Richiamato:

- il Decreto n. _____ del _____, avente ad oggetto “Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul MePA, attività di supporto al RUP per servizi legali nell’ambito dei lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta”;
- il Capitolato prestazionale relativo alla tipologia del servizio richiesto, così come pubblicato nella trattativa diretta sul Me.P.A.;
- le modalità di stipula del presente contratto attuativo, stabilite nella trattativa Me.P.A. di cui sopra;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Validità delle premesse e degli allegati

Le premesse al presente contratto, il Capitolato prestazionale della trattativa Me.P.A. e le modalità di stipula del presente contratto sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2 – Descrizione oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto le attività e i pareri di carattere giuridico-legale a supporto del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della concessione della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, così come di specifico dettagliati nel punto 2 del capitolato prestazionale rubricato “Oggetto dell’incarico”. I particolari pareri richiesti saranno riconducibili alla corretta disamina delle clausole contrattuali del Terzo Atto Convenzionale, nonché alle procedure delle eventuali e possibili riserve che potranno verificarsi tra il Contrante Generale (Appaltatore) e il Concessionario dell’opera (Stazione Appaltante).

Articolo 3 - Definizione dei termini di esecuzione

Il Prestatore di servizi si impegna a fornire in forma cartacea e digitale i pareri, nei termini che saranno di volta in volta stabiliti nei contratti attuativi.

Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti per quanto riguarda le riserve al Codice dei Contratti.

Inoltre, dovrà tenersi conto del Terzo atto Convenzionale sottoscritto tra Concedente e Concessionario il 29.05.2017.

Articolo 4 – Corrispettivo

Per lo svolgimento dell'incarico la Regione del Veneto metterà a disposizione una somma massima fino alla concorrenza di Euro 39.950 (IVA e oneri fiscali esclusi).

Tale compenso sarà, altresì, comprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività connessa all'incarico affidato (spese e oneri di partecipazione a incontri, riunioni eccetera).

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 31 del D.L. 69/2013 e s.m.i. e al D.M. 30 gennaio 2015 e s.m.i., e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.

Articolo 5 – Definizione dei termini di sottoscrizione, modalità di esecuzione e penali.

L'incarico avrà la durata di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro e comunque fino alla concorrenza dell'impegno messo a bilancio. Non è ammessa proroga tacita.

Il coordinamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro spetta al Responsabile Unico del Procedimento.

I pareri stanno richiesti a mezzo sottoscrizione di singoli contratti attuativi, nell'ambito dei quali saranno definiti modalità e tempi di esecuzione. In caso di mancato rispetto da parte del Prestatore di servizio dei termini definiti dal singolo contratto attuativo il RUP avrà la facoltà di applicare una penale pari ad € 200 per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del Codice Civile, senza pregiudizio per i maggiori danni provocati dal mancato adempimento.

Il Prestatore di servizi non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla Regione

Art. 6 - Inadempimento e revoca. Facoltà di recesso

E' fatto obbligo al Prestatore di servizi di accettare le verifiche o richieste di documentazione da parte dell'Amministrazione per attività inerenti l'incarico affidato.

Qualora il Prestatore di servizi non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 10 (dieci) giorni.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico. Con la risoluzione sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del Prestatore di servizi inadempiente.

Al Prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso

può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Articolo 7 – Controversie

In caso di controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione od esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amministrativa, è competente il Foro di Venezia.

Articolo 8 - Informativa dati personali

Le parti dichiarano di essere informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente atto, dandosi atto che gli stessi verranno trattati in conformità alla vigente legislazione in materia di riservatezza.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 9 – Flussi finanziari

Il Prestatore di servizi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. In particolare, il Prestatore di servizi si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP H51B03000050009 e CIG Z47257D986; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento della fattura.

Il Prestatore di servizi s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 10 – Protocollo di legalità e Codice di comportamento

Il Prestatore di servizi si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Nuovo Protocollo di Legalità sottoscritto a Venezia in data 30 agosto 2018 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. "*Codice antimafia*"). In tal caso, sarà applicata a carico del Prestatore del servizio, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il Prestatore del servizio si impegna in particolare a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Prestatore del servizio stesso, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Regione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del prestatore del servizio sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Il prestatore del servizio si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, adottato con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/86 s.m.i., con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 12 - Rinvio alle norme del Codice e del Contratto Quadro

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie.

In particolare, per quanto attiene alle riserve, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., normativa applicabile alla concessione in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Veneto
.....

Il Prestatore di servizi
Avv.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2, del codice civile il sottoscritto l'Avv. dichiara di approvare specificamente gli articoli del presente contratto di seguito richiamati:

- art. 7 – Inadempimento e revoca. Facoltà di recesso;
- art. 10 – Flussi finanziari;
- art. 11 – Protocollo di legalità e Codice di comportamento.

Il Prestatore di servizi
Avv.